



Decreto Dirigenziale n. 275 del 10/06/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA DD. DD. NN. 399/2007 E 93/2008 E SOSPENSIONE TEMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. IMPIANTO DI BIOMASSE DI POTENZA PARI A 10 MW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (CE) DA PARTE DELLA SOCIETA' BIOPOWER S.P.A.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 250/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/10 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 250/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 250/11;

CONSIDERATO

- a. che con decreto dirigenziale n. 399 del 09/08/2007 la società BIOPOWER S.p.A. con sede legale in Via San Carlo, 157 (CE), P.IVA n. 03280080619 è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di biomasse di potenza pari a 10 MW da realizzarsi nel Comune di Pignataro Maggiore (CE) ed è stato disposto tra l'altro, che i lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, dovranno avere inizio ed ultimazione secondo le modalità di cui al Decreto Dirigenziale n. 238 del 16/06/2006 art. 9;
- b. con decreto del 06/05/2009 il P.M. del Tribunale di S. Maria C.V. ha disposto, ai sensi dell'art. 321, co.3 bis, c.p.p., il sequestro preventivo d'urgenza del cantiere per la realizzazione della centrale de quo;
- c. con ordinanza del 17/07/2009 il Tribunale del Riesame di S.Maria a C.V. ha confermato il sequestro della centrale de quo;

- d. con ricorso n. di R.G. 2290 del 2010 la società BIOPOWER S.p.A. ha chiesto, tra l'altro, al TAR CAMPANIA – Napoli:
- d.1. *“di voler confermare per tabulas, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, i lavori di realizzazione della centrale dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi, ..., salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà della società e fatte salve altresì cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della società e tempestivamente comunicate”;*
- d.2. *“di voler dare atto e riconoscere che il termine di cui al punto che precede è da intendersi sospeso a far data dal 06/05/2009 fino alla cessazione dell'evento di forza maggiore derivante dal sequestro penale preventivo della centrale”*
- e. che in data 31/03/2011 il Tribunale del Riesame di S.Maria a C.V. ha revocato il sopraccitato sequestro penale;
- f. che con ordinanza del TAR Campania –Napoli n. 860 del 12/05/2011 è stato disposto, tra l'altro, che la Regione Campania riesamini la richiesta del proponente;
- g. che con nota acquisita al prot. n. 448275 dell'08/06/2011, la società BIOPOWER S.p.A., ha presentato richiesta di sospensione del termine per la fine dei lavori di costruzione della centrale;

ESAMINATA

- a. la suddetta richiesta è ritenuto di dover:
- a.1. applicare all'autorizzazione di cui al D.D. n. 399/2007 il disposto dell'art. 15 del del DPR n. 380/2001, in relazione al quale *“i lavori di realizzazione della centrale dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi, ..., salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà della società e fatte salve altresì cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della società e tempestivamente comunicate”;*
- a.2. sospendere il suddetto termine di ultimazione dei lavori per un periodo di 329 giorni, pari alla durata del sequestro penale (dal 06/05/2009 al 31/03/2011) ;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- b. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- c. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- d. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47
- e. la DGR 2119/08;
- f. la DGR 980/09
- g. l'art.4 della DGR n°24 del 29/12/2005;
- h. la DGR n°3466/2000;
- i. la DGR 1642/09;
- j. i DD.DD. nn. 238/2006, 399/2007,
- k. la DGR 46/2010.
- l. la DGR 250/2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 “Mercato Energetico Regionale, Energy Management” del Settore 04 “Regolazione dei Mercati” dell'AGC12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di modificare** i DD nn. 399/2007 e 93/2008, in analogia a quanto disposto all'art.15 del D.P.R. 380/2001, limitatamente al termine entro cui i lavori dovranno concludersi, stabilendo lo stesso in tre anni dalla data di inizio lavori;
2. di sospendere il suddetto termine di ultimazione dei lavori per un periodo di 329 giorni, pari alla durata del sequestro penale (dal 06/05/2009 al 31/03/2011);

3. di lasciare inalterato e valido tutto quanto previsto nei DD nn. 399/2007 e 93/2008, non oggetto di modifica col presente decreto.
4. Il presente atto è notificato al proponente.
5. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
6. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Il Dirigente del Settore
Dr. Luciano Califano